



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2016: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2016

L'anno **duemilasedici** addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** nella sede delle adunanze, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** ed in **seduta pubblica** di **prima convocazione**, composto da:

1	ASTUTI SAMUELE	Sindaco			
2	BATTAINI ANGELO	Consigliere	10	ALBRIGI PAOLO	Consigliere
3	TORCHIA ENRICO	Consigliere	11	VASTOLA ANNUNZIATA	Consigliere
4	PAGANINI EUGENIO	Consigliere	12	BIANCHI GIORGIO	Consigliere
5	TROVATO ANTONINO	Consigliere	13	CASSINA PAOLA LORENZA	Consigliere
6	CENTANIN DONATELLA	Consigliere	14	FEZZANI HAJER	Consigliere
7	CORTI SARA	Consigliere	15	BELLONI LEO	Consigliere
8	COLOMBO AMBROGIO	Consigliere	16	REGAZZONI GIOSUE' GIUSEPPE	Consigliere
9	BRUSA FABIO	Consigliere	17	MONTALBETTI GIORGIO	Consigliere

Partecipa il Segretario Generale PIETRI ANTONELLA

Presenti N. 14

Assenti N. 3

Alla riunione sono risultati assenti:

Colombo Ambrogio, Trovato Antonino, Belloni Leo.

Il Consigliere sig. CENTANIN DONATELLA, assunta la presidenza, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

COMUNE DI MALNATE

Deliberazione n. 17 del 31/03/2016

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA

Passiamo al punto 7) "Imposta Unica Comunale anno 2016: Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU - anno 2016".

La parola all'Assessore Croci Gabriella.

ASS. CROCI GABRIELLA

L'IMU risente, come del resto la TASI, di alcune modificazioni normative.

lo sintetizzo come già illustrato in Commissione e nel momento della presentazione del Bilancio.

Le aliquote che sono invariate rispetto al 2015 e che sono il 5,6 per mille con la detrazione base di 200,00 euro per l'abitazione principale e, limitatamente, alle categorie catastali A1 - A8 e A9, quindi gli immobili di lusso.

Il 7,6 per mille per le unità immobiliari locate in applicazione alla legge 431.

Il 10,6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili.

PRESIDENTE CENTANIN DONATELLA

Grazie all'Assessore Croci.

Interventi? Possiamo portare in votazione il punto 7) "Imposta Unica Comunale anno 2016: Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU - anno 2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con proprie deliberazioni esecutive sono stati approvati i regolamenti per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) composti dal "Regolamento per l'applicazione IMU" (atto n. 27 del 10.07.2014 e modificato con atto n. 31 del 14.07.2015), dal "Regolamento per l'applicazione TASI" (atto n. 27 del 10.07.2014 e modificato con atto n. 35 del 14.07.2015) e dal "Regolamento per l'applicazione TARI" (atto n. 15 del 09.05.2014), per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 31/03/2016

- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

CONSIDERATO anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono dal 2016 le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata, a seguito di nuovo accatastamento, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

CONSIDERATO, anche, che con il richiamato regolamento per l'applicazione dell'IMU sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini IMU le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (come risultante da contratto registrato) prevede la riduzione del 50% della base imponibile;

CONSIDERATO, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'interno del 1 marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

TENUTO CONTO infine dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le aliquote e come proposte dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29.02.2016 all'allegato B1) come di seguito riportato:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU –		
ALIQUOTE, DETRAZIONI per l'ANNO 2016		
ALIQUOTA	DETRAZIONE BASE	TIPOLOGIA BENI IMMOBILIARI
5,60 per mille	€ 200,00	Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-A/9) cioè quando l'utilizzo avviene da parte del proprietario titolare del diritto reale di godimento di possesso, e relative pertinenze
7,60 per mille	==	Per unità immobiliare locata in applicazione della Legge n. 431/98, art. 2 – 3° comma – con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e relativa pertinenza.
10,60 per mille	==	PER ALTRI FABBRICATI
10,60 per mille	==	AREE FABBRICABILI
<p>Ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., e della legge n. 208/2015 la componente IMU della I.U.C. per l'anno 2016 non si applica:</p> <p>All'abitazione principale (con relative pertinenze) e, in quanto equiparata all'abitazione principale dal Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata (escluse, in entrambi i casi, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze nella misura di una unità per categoria C/2 –C/6 –C/7) ;</p> <p>Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (decreto Min.Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze;</p> <p>Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal I appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011;</p>		

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 31/03/2016

Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.;

PRESO ATTO della propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 in data 25 marzo 2016 relativo alla regolarità tecnica da parte del Responsabile area programmazione;

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n.14

Consiglieri votanti: n.14

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n.1 (Cassina – gruppo Lega Nord);

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dell'IMU e come proposte dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29.02.2016 All'allegato B1) come di seguito riportato:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU –		
ALIQUOTE, DETRAZIONI per l'ANNO 2016		
ALIQUOTA	DETRAZIONE BASE	TIPOLOGIA BENI IMMOBILIARI
5,60 per mille	€ 200,00	Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8-A/9) cioè quando l'utilizzo avviene da parte del proprietario titolare del diritto reale di godimento di possesso, e relative pertinenze
7,60 per mille	==	Per unità immobiliare locata in applicazione della Legge n. 431/98, art. 2 – 3° comma – con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e relativa pertinenza.
10,60 per mille	==	PER ALTRI FABBRICATI
10,60 per mille	==	AREE FABBRICABILI
Ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., e della legge n. 208/2015 la componente IMU della I.U.C. per l'anno 2016 non si applica:		
All'abitazione principale (con relative pertinenze) e, in quanto equiparata all'abitazione principale dal Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata (escluse, in entrambi i casi, categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze nella misura di una unità per categoria C/2 –C/6 –C/7) ;		
Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;		
Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (decreto Min.Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze;		
Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;		

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 31/03/2016

Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal I appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011;

Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.;

- 2) **DARE ATTO** che le aliquote approvate decorrono dal 1° gennaio 2016.
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 4) **SI DA ATTO** infine che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere previsto dall'art. 49 del D.L.vo 267/2000

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale considerata l'urgenza di provvedere, on la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n.14

Consiglieri votanti: n.14

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n.1 (Cassina – gruppo Lega Nord);

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lvo n. 267/2000.



COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO: **I.U.C. ANNO 2016: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**
MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2016

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 25/03/2016

f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
MATERNINI SUSANNA

Fatto, letto e sottoscritto

f.to **IL PRESIDENTE**
CENTANIN DONATELLA



f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
PIETRI ANTONELLA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 12/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12 aprile 2016



f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
PIETRI ANTONELLA

Pubblicata all'Albo Pretorio on line il
12/04/2016

Reg. N. 336

f.to **IL MESSO COMUNALE**
Cinzia Agresta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2016

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000);
- per decorrenza termini di cui all'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 127 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Lì, 31 marzo 2016

f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
PIETRI ANTONELLA

Delibera del consiglio comunale n. 17 del 31/03/2016